Credito per investimenti in beni strumentali: rilevanza di oneri accessori e attrezzature

Descrizione

***

Credito per investimenti in beni strumentali: rilevanza di oneri accessori e attrezzature

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'**articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020** e ss.mm.ii., prevede un'agevolazione parametrata al **costo di acquisizione del bene determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), Tuir, ovvero comprensivo anche degli "**

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

***oneri accessori di diretta imputazione*".**

Il principale documento di prassi in materia di costi rilevanti, risalente ai tempi dell'iperammortamento, è la **risoluzione AdE 152/E/2017**, che ha precisato **l'ammissibilità di:**

- **oneri accessori di diretta imputazione, la cui concreta individuazione è da effettuarsi con riferimento al principio contabile Oic 16** indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa;
- **attrezzature e accessori**, beni materiali strumentali non riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie dell'**allegato A** annesso alla L. 232/2016.

In tema di oneri accessori il principio contabile Oic 16 fornisce un'elencazione esemplificativa dei costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni materiali, ricomprendendovi **i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi e gli onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i costi di messa a punto.**

Alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate affrontano esplicitamente le seguenti fattispecie di **oneri accessori**:

- i costi relativi a **piccole opere murarie** necessarie per l'istallazione di un macchinario presso il sito aziendale, **rilevanti nei limiti in cui non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e non assumano natura di "costruzioni"** ai sensi della disciplina catastale (vedasi **risoluzione AdE 152/E/2017**);
- il **costo della perizia**, giurata o asseverata, **e dell'attestazione di conformità** ai requisiti 4.0, sempre escluso dall'agevolazione a prescindere dalla modalità di iscrizione in bilancio (vedasi **risoluzione AdE 152/E/2017**);
- **le spese di installazione del bene**, rilevanti purché congrue rispetto al costo del bene principale (vedasi il **principio di diritto AdE 2/2019** con specifico riferimento agli "*smart meters*");
- **i costi di posa in opera** del bene, rilevanti se congrui rispetto al costo del bene principale (vedasi **risposta AdE all'interpello 896/2021**).

Risulta tuttavia necessario rispettare un **criterio di congruità nell'inclusione delle spese accessorie** onde evitare che una sproporzione rispetto al costo del bene appaia in contrasto con la finalità dell'agevolazione di incentivare l'investimento principale.

Se da un lato nel **principio di diritto 2/2019** l'Agenzia delle entrate ha individuato, **in via amministrativa, un limite forfetario di congruità per le spese di installazione, pari al 5% del costo del bene principale**, **tale percentuale non assume validità generale per gli oneri accessori.**

Il principio contabile Oic 16 stabilisce infatti un **limite all'importo dei costi capitalizzabili pari al "*valore recuperabile*" del bene**, ovvero al maggiore tra il valore d'uso e il *fair value*.

Pertanto, come precisato nella **risposta AdE all'interpello 896/2021**, **spetta al contribuente dimostrare la congruità degli oneri accessori rispetto al costo del bene principale,** mediante **elementi tecnici, economici, commerciali e settoriali** che giustifichino il sostenimento, la capitalizzazione nonché la rilevanza a incremento del costo del bene principale.

Il caso delle attrezzature e dei beni accessori presenta invece delle peculiarità rispetto agli oneri accessori

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

, dettagliatamente esplicitate nella **risoluzione AdE 152/E/2017**.

Attrezzature e accessori sono rilevanti ai fini dell'individuazione del costo agevolabile col credito d'imposta per investimenti al rispetto di **due requisiti**:

- che siano **assolutamente necessari al funzionamento del bene principale**;
- che costituiscano **normale dotazione del bene principale**.

Per ragioni di semplificazione e di certezza, **entro il limite quantitativo forfetario stabilito dal Mise nella misura del 5% del costo del bene principale si presume che il requisito di normale dotazione sia soddisfatto**, previo effettivo sostenimento dei costi e idonea documentazione.

Il contribuente può sempre avvalersi della **facoltà di includere nell'agevolazione le attrezzature e i beni accessori di costo eccedente il limite del 5%** ma ha **l'onere di dimostrare**, in sede di controllo, **gli elementi probatori a supporto dei maggiori costi.**

Data di creazione
Marzo 31, 2022

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu